

COPIA*Regione Trentino - Alto Adige*

REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI
 addi
 Registro Foglio
 IL PRIMO REFERENDARIO DIRETTORE

Visto registrato sul conto impegni
 al N. Cap. Art.
 Esercizio 19 Scheda Lim.
 Trento,
 IL RAGIONIERE GENERALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI FORESTALI. Istituzione della
"Riserva naturale guidata di Campobrun" entro il comprensorio della Fo-
resta Demaniale regionale di Giazza nel C.C. di Ala.

L'anno 1971 il giorno ventitre del mese di luglio
 alle ore 9.30 nella sede dell'Amministrazione regionale in Trento, a seguito di regolare
 convocazione, si è riunita la Giunta regionale.

Sono presenti i signori:

dott. Giorgio	GRIGOLLI	PRESIDENTE	
dott. Bruno	FRONZA	ASSESSORE EFFETTIVO	
dott. Erich	MÜLLER	"	"
prof. Aldo	ONGARI	"	"
comm. Enrico	PANCHERI	"	"
ing. Valentino	PASCOALE	"	"
dott. Karl	VAJA	"	"

dott. Pierluigi Angeli-Ass. supplente

Assiste il segretario generale dott. Luigi FERRARI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, sottopone all'esame della Giunta
 l'argomento indicato in oggetto posto all'ordine del giorno.

Su relazione del 1° Assessore per l'Economia montana e le Foreste
 dr. Karl Vaja

Publicato nel Bollettino ufficiale
 del 12.10.71 n° 41 pag. 929

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 sulle potestà legislative della Regione anche nella materia di foreste e parchi per la protezione della flora e della fauna;

Visti gli artt. 55 e 56 del D.P.R. 30 giugno 1951 n. 574 che trasferiscono al patrimonio regionale le foreste già di proprietà dello Stato nella Regione Trentino-Alto Adige;

Vista la nota 15 gennaio 1968, n. 2472 del Ministero dell'Agricoltura e Foreste con l'invito alla istituzione di riserve integrali nelle foreste demaniali;

Considerato che anche per l'incremento ed il miglioramento dell'economia delle regioni boschive è indispensabile conoscere la naturale evoluzione dei popolamenti vegetali in ogni ambiente della Regione.

Considerato che per la migliore conoscenza e valorizzazione scientifica degli ambienti naturali è necessario approfondire le prospettive evolutive degli ecosistemi;

Considerato che la Foresta Demaniale regionale di Giazza presenta caratteristiche ecologiche, sia dal punto di vista idrogeologico che da quello biologico, tali da richiedere una attenta e particolare politica di tutela che assicuri da un lato la conservazione di caratteri ambientali più tipici e delicati, ma che consenta tuttavia una disponibilità di spazio verde a fini sociali-igienico-ricreativi;

Preso atto che la zona in questione è tutta di piena ed esclusiva proprietà della Regione Trentino-Alto Adige;

Considerato che il territorio predetto è naturalmente protetto ed isolato e quindi facilmente sorvegliabile;

Atteso il fatto che attualmente per una speciale convenzione la zona è data in gestione all'Azienda di Stato per le Foreste Demaniali di Verona;

Vista la proposta in data 16 giugno 1971 formulata congiuntamente dall'Amministratore delle Foreste Demaniali regionali di Trento dott. Attilio Amighetti e dall'Amministratore dell'Azienda di Stato per le Foreste Demaniali di Verona dott. Antonio Sperotto;

Preso atto che l'Azienda di Stato per le Foreste Demaniali di Verona garantisce la disponibilità per la necessaria adeguata sorveglianza;

Considerato che l'istituzione della Riserva non comporterà alcun aggravio di spese, nè rinunce degli attuali redditi;

Ad unanimità di voti legalmente espressi;

d e l i b e r a :

- di istituire sul comprensorio della Foresta Demaniale regionale di Giazza, in territorio del Comune Catastale di Ala, una Riserva guidata, secondo la concezione degli Enti internazionali, con denomina-

zione "Riserva Naturale guidata di Campobrun" sulle pp. ff. 2618/1 - 2618/2 - 2620 - 3046 - 3047 della P.T. 358 del Comune di Ala, entro il perimetro segnato con linea nera di 2 mm. sulla corografia 1 : 25000 allegata alla relazione di proposta;

- di approvare la normativa generale allegata alla relazione di proposta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Grigolli

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Ferrari

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo Ufficio.

Trento, 10 agosto 1971

Il Direttore della Divisione I^a
(Dir. di Sez. Giuseppe Agrimi)



NORMATIVA GENERALE DELLA RISERVA NATURALE GUIDATA "CAMPOBRUN"

- 1) Nell'ambito della riserva naturale guidata di "Campobrun" é ammessa solo la costruzione e la sistemazione degli edifici strettamente necessari alla gestione e alla sorveglianza della riserva stessa nonché all'esercizio delle attività silvo-pastorali. E' escluso ogni altro tipo di edificazione.
- 2) La costruzione e la sistemazione di strade, sentieri o comunque di vie di accesso sono effettuate solo ed in quanto ritenute necessarie alle finalità istitutive della Riserva stessa. E' esclusa la costruzione e l'impianto di ogni altra via di comunicazione o di trasporto.
- 3) La raccolta e l'asportazione di qualsiasi tipo di reperto geologico, botanico, faunistico può essere autorizzata dalla Amministrazione forestale solo per accertati scopi di ricerca scientifica e previo rilascio di apposita dichiarazione scritta da parte degli interessati.
- 4) Nell'interno della Riserva é vietato: accendere fuochi se non per casi riconosciuti di estrema necessità o nei luoghi opportunamente predisposti.
Provocare rumori o suoni inutili e d'intensità molesta. Gettare od abbandonare rifiuti, carte, contenitori.
Danneggiare vegetali e molestare animali, di qualsiasi specie.-
- 5) L'accesso ed il transito con motomezzi o veicoli di qualsiasi tipo é permesso solo lungo le strade carreggiabili e può essere regolamentato, nell'intensità e nell'orario, dall'Amministrazione forestale. E' vietato l'esercizio del moto cross.-

- 6) La fermata, la sosta, il parcheggio con motomezzi e veicoli di qualsiasi tipo é concessa solo nelle zone di parcheggio stabilite.
- 7) Saranno effettuate solo le utilizzazioni forestali insostituibili per le attività che si svolgono nell'interno della Riserva (legna per i rifugi, malghe, ricoveri e per le abitazioni del personale di sorveglianza), nonché quelle a carattere strettamente selettivo, naturalistico ed estetico.
- 8) Le opere di sistemazione idraulico-forestale necessarie per il mantenimento della stabilità del suolo, dovranno contemperare le finalità estetico-paesaggistiche della zona.
- 9) L'alpeggio del bestiame può essere esercitato solo con criteri contemperanti le finalità della Riserva in ordine soprattutto al carico ed allo spostamento del bestiame, alle zone di pascolamento ed allo smaltimento delle acque luride.
- 10) L'abbattimento di capi di selvaggina deve essere effettuato solo dal personale forestale specializzato, con stretti criteri selettivi naturalistici, ai fini di mantenere per quanto possibile l'equilibrio bio-ecologico senza la pregiudiziale distinzione fra animali nocivi e non nocivi.
- 11) Lo sfruttamento e l'apertura di cave possono essere consentiti in quanto il materiale debba essere utilizzato nell'interno della riserva ai fini della integrazione con il paesaggio di opere e strutture preordinate e sempre secondo le precise prescrizioni della Amministrazione forestale.

12) Qualsiasi variazione negli scopi, nelle qualità, nelle modalità di uso già in atto delle acque, deve essere considerata come una innovazione e seguire la prassi di una nuova richiesta.-

Qualsiasi nuova richiesta per uso delle acque superficiali e profonde é soggetta al parere vincolante dell'Autorità forestale.-

Sono ammessi solo gli sfruttamenti di acqua che risultino essenziali per le finalità istitutive della Riserva i vi comprese le abitazioni, i ricoveri, le malghe.-

Fto

L'AMMINISTRATORE

A.S.F.D. Verona

(Dr. Antonio Sperotto)

Fto

L'AMMINISTRATORE

FF.DD.RR. Trento

(Dr. Attilio Arrighetti)

Attilio Arrighetti

Giazza, li 16 giugno 1971.-


Approvato dalla Giunta Regionale
nella seduta del 23.7.1971
con deliberazione n° 2096

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

A/tg

FORESTA DEMANIALE DI GIAZZA



LEGENDA

CLASSE ECONOMICA	
	B Fustaie di conifere di origine artificiale
	D Bosco di protezione
	E Incolti di alta montagna
	F Pascoli e colture varie

segni convenzionali

	Limite di proprietà
	Strade percorribili con automezzi
	Limite di particella forestale
	Confine di Provincia

